

RISK MANAGEMENT E BANCHE

Paola Ferretti
A.A.2023-2024

paola.ferretti@unipi.it

segue

- Lo squilibrio esistente tra i buffer ciclici e quelli strutturali indica la necessità di ampliare il **cosiddetto spazio macroprudenziale**, ossia la disponibilità di riserve rilasciabili da parte delle autorità macroprudenziali per fare fronte a shock avversi
- In effetti, durante una crisi è fondamentale che il sistema bancario nel suo complesso mantenga un'adeguata offerta di credito, anche al fine di prevenire effetti prociclici. Allo scoppio dell'emergenza sanitaria il sistema si è trovato ad affrontarne le conseguenze da una posizione di maggiore forza rispetto alla crisi finanziaria del 2008, beneficiando dei presidi prudenziali da allora introdotti. Per sostenere l'offerta di credito all'economia reale diverse autorità sono intervenute rilasciando buffer di capitale accumulati in precedenza, in particolare la riserva di capitale anticiclica, o invitando le banche a utilizzare buffer che – ancorché tecnicamente non rilasciabili – potevano essere comunque erosi, almeno in via transitoria, come la riserva di conservazione del capitale

segue

- A livello internazionale sono state avviate analisi per valutare l'efficacia delle misure intraprese, con una particolare attenzione ai disincentivi all'utilizzo degli attuali buffer di capitale da parte delle banche. Tra i fattori che potrebbero indurre gli intermediari a un limitato utilizzo di tali buffer vi sono:
 - le conseguenze del mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale (combined buffer requirement, CBR) in termini di limiti alla distribuzione di dividendi agli azionisti, di corresponsione delle cedole sugli strumenti di capitale AT1 e di riconoscimento della componente variabile sulla remunerazione dei dipendenti;
 - la reazione avversa dei mercati, che potrebbero interpretare il mancato rispetto dei limiti prudenziali come una situazione di grave difficoltà della banca (market stigma);

segue

- Nelle diverse sedi internazionali si è iniziato a valutare l'eventualità di espandere lo spazio macroprudenziale esistente, con l'obiettivo di ampliare il novero di strumenti a disposizione delle autorità per diminuire i rischi di prociclicità.
- Un'opzione è parsa quella di intervenire sull'attuale assetto regolamentare, rivedendo il bilanciamento tra i buffer strutturali e quelli rilasciabili, mantenendo al contempo inalterati i requisiti patrimoniali complessivi. In altre parole, una via potrebbe essere quella di accrescere la flessibilità delle disposizioni regolamentari in vigore, come nell'ipotesi di prevedere la possibilità da parte delle autorità di rilasciare, in toto o in parte, il buffer di conservazione del capitale in presenza di condizioni particolarmente sfavorevoli
- Ciò comporterebbe il venir meno delle restrizioni operative che, come visto, possono essere considerate dalle banche un fattore ostativo all'uso di tale riserva

segue

- Una maggiore flessibilità è auspicata anche nel processo di determinazione del buffer di capitale anticiclico, a condizione che la sua costruzione resti fondata su indicatori di rischio ciclico a carattere quantitativo; ciò a garanzia di un'adeguata armonizzazione tra i paesi dell'UE.
- A questo riguardo, si noti che alcuni paesi hanno previsto per fine 2023 una riserva anticiclica positiva (compresa tra lo 0,5 e il 2%) a seguito di evidenze di vulnerabilità della situazione macrofinanziaria (mostrata da crescita del credito, prezzi degli immobili e livello di debito del settore privato) o, in assenza di una maggiore rischiosità, per limitare il rischio di prociclicità. In quest'ultimo caso la previsione di un buffer anticiclico positivo in condizioni non avverse intende contribuire all'espansione dello spazio macroprudenziale.
- Per contro, altri paesi (tra cui l'Italia che non ha mai attivato la riserva anticiclica dalla sua entrata in vigore) mantengono a zero il buffer, a fronte di indicatori che non segnalano situazioni di vulnerabilità

segue

- Nell'ottica di potenziare gli strumenti macroprudenziali a tutela della stabilità finanziaria, la vigilanza prevede un'ulteriore riserva di capitale, quella a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer - SyRB).
- Introdotta dalla regolamentazione europea, sebbene senza stabilirne l'obbligatorietà, è adottata da tutti i paesi UE e più di recente anche dal nostro.
- Su raccomandazione del Fondo monetario internazionale, Banca d'Italia ha dunque previsto la **possibilità** di attivarla in caso di necessità, ossia allorchè specifici indicatori economici e finanziari evidenzino la presenza di rischi sistemici o macroprudenziali non ciclici di lungo periodo per il sistema finanziario. Formata da Common Equity Tier 1, essa può assumere valori multipli di 0,5 punti percentuali e raggiungere fino al 3% o 5% degli RWAs.

segue

- Tra le misure macroprudenziali rientrano inoltre quelle basate sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti (borrowed-based).
- Di esclusiva competenza delle autorità nazionali, e dunque non armonizzati su scala europea, questi strumenti sono particolarmente adatti per contrastare i rischi sistemici collegati all'andamento del mercato immobiliare e all'elevato/crescente livello di indebitamento delle persone fisiche e giuridiche impegnate in attività non finanziarie.
- In sostanza, essi contribuiscono al controllo del flusso e del livello di rischio dei nuovi finanziamenti, sì da contenerne la probabilità di default e di conseguenza limitare le connesse perdite a carico degli intermediari.
- L'adozione di tali misure è subordinata alla presenza di vulnerabilità del sistema finanziario, da cui possono derivare **rischi sistemici**.

segue

- Le misure borrower-based possono riferirsi al valore dei beni posti a garanzia del prestito, al reddito del cliente e ad altri elementi.
- Nel primo caso, l'intento è contenere l'importo del prestito erogabile in relazione alla garanzia, abbattendo in tal modo la loss given default – LGD. È il caso del limite al rapporto tra l'ammontare del finanziamento erogato e quello dell'immobile a garanzia (loan-to-value – LTV).
- Le misure ancorate al reddito del cliente, d'altro lato, mirano a circoscrivere la sua capacità di indebitamento, diminuendo la sua probability of default – PD e, in ultima analisi, migliorando la qualità del portafoglio prestiti dell'intermediario. Rientrano in questa seconda categoria il rapporto tra il valore del prestito e il reddito del cliente (loan-to-income – LTI), il limite al rapporto tra il debito totale del cliente e il suo reddito (debt-to-income – DTI) e il limite tra la rata del finanziamento e il reddito del cliente (debt-service-to-income – DSTI).
- Infine, questi strumenti possono essere riferiti ad altri elementi, come nel caso in cui prevedano limitazioni alla durata massima dei finanziamenti al piano di ammortamento, tese ad abbattere la rischiosità dell'operazione

Infine, verso Basilea 4...

- Il lungo periodo di riforme della normativa internazionale è confluito nella “finalizzazione” di Basilea III (Finalising post-crisis reforms) del dicembre 2017.
- Nel maggio 2017 la Commissione europea ha avviato i lavori preparatori per il recepimento dell'accordo, chiedendo il supporto tecnico dell'EBA anche per valutarne preventivamente gli impatti sul sistema bancario e sull'economia in Europa.
- Ne è derivato un processo di adeguamento delle regole agli standard internazionali, ultimato con la pubblicazione del (già richiamato) pacchetto **CRD5** (Direttiva UE 878/2019) e **CRR2** (Regolamento UE 876/2019), contenente le modifiche al pacchetto CRD4 e CRR.